

# Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

**Dott. Sergio Massa**

massasergio@iol.it

**Dott. Elena Melandri**

emelandri@iol.it

**Dott. Paola Belelli**

paolabelelli@libero.it

**Dott. Pierpaolo Arzarello**

parzarello@iol.it

**Dott. Monica Cesari**

monica.stu.dot.com@iol.it

**Rag. Elisabetta Colombarini**

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 8 marzo 2019

**A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI**

**LORO INDIRIZZI**

Con la presente vogliamo, in particolare, ricordarvi la scadenza del 18 marzo per pagare la Tassa sui libri sociali.

## Tassa sui Libri sociali - Scadenza 18.3.2019

Entro il prossimo **18 marzo** (il 16 marzo cade di sabato) le società di capitali devono effettuare il versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili.

Sono obbligate al pagamento della tassa le **società di capitali (Srl, SpA e Sapa)**, comprese quelle consortili, anche se si trovano in liquidazione volontaria. Sono invece **escluse** dal versamento della tassa:

- le società di capitali fallite, in quanto i libri/registri devono essere vidimati dal giudice delegato senza spese;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- le imprese individuali;
- le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice;
- i consorzi tra imprese che non abbiano assunto la forma di società consortili;
- gli enti non economici, le associazioni e le fondazioni di volontariato.

L'ammontare dipende dal capitale sociale/fondo di dotazione, ed ammonta a:

- **309,87** euro, se l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l'importo di 516.456,90 euro,
- **516,46** euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell'anno per il quale il versamento viene eseguito, e quindi, per la tassa in scadenza, il 1° gennaio 2019.

Per quanto riguarda i termini e le modalità di versamento, è necessario distinguere a seconda che si tratti di prima o successiva annualità:

- il versamento per l'anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: "Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali" prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva.
- il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il **modello F24**, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo "**7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali**", indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento (**2019**)

## Bollatura iniziale libri sociali

Con l'occasione vi ricordiamo che la **bollatura iniziale** è prevista solo per i libri sociali obbligatori, che sono:

- libro dei soci,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo,
- libro delle obbligazioni,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti,
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Questi libri, pertanto, vanno numerati e bollati presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio, mentre gli altri libri contabili previsti dal codice civile (**libro giornale e libro degli inventari**) e quelli previsti dalle norme fiscali (**registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.**) **non devono essere vidimati**. Per essi l'unica formalità richiesta per il loro uso è quella della numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal contribuente.

## Brexit 29.3.2019: l'uscita del Regno Unito dalla UE

L'Agenzia Dogane e Monopoli ha dato le prime indicazioni sulle possibili ripercussioni doganali dell'appuntamento del **29 marzo 2019**, data prevista per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, salvo diversi accordi dell'ultima ora.

Gli operatori economici che intrattengono scambi commerciali con aziende del Regno Unito dovranno familiarizzare con le norme UE in materia doganale e con le relative procedure, infatti le conseguenze della Brexit sugli scambi commerciali UE/UK saranno le seguenti:

- quanto **all'IVA**: dal 30 marzo 2019 le operazioni non si configureranno più come operazioni intracomunitarie bensì diventeranno **operazioni extra-UE**, con conseguenze anche sulla gestione dell'imposta e dei relativi adempimenti (Intrastat). Particolare attenzione va posta a spedizioni di merci da/verso il Regno Unito che potrebbero iniziare prima ma concludersi dopo la data del recesso; meglio sarebbe evitarle, anticipandole o posticipandole;
- relativamente all'applicazione delle disposizioni doganali;
- possibili conseguenze della Brexit anche sui turisti, in merito alla disciplina applicabile e agli adempimenti connessi (vigilanza doganale, Sistema Otello 2.0).

## La cedolare secca e' stata estesa ai negozi ma solo per il 2019

La Legge di stabilità 2019 ha introdotto la possibilità di applicare, su opzione del proprietario, la cedolare secca nella misura del **21%**, ad alcune tipologie di **contratti di locazione commerciale**, finora esclusi da tale possibilità.

In particolare, la nuova normativa prevede l'applicabilità della cedolare secca al 21% relativamente ai contratti di locazione commerciale **stipulati nel 2019**, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella **categoria catastale C/1** (negozi e botteghe) di **superficie fino a 600 metri quadrati**, escluse le pertinenze, nonché le relative pertinenze locate congiuntamente.

In attesa dei chiarimenti ufficiali che verranno pronunciati sul punto da parte dell'Agenzia delle Entrate, facciamo alcune considerazioni preliminari sulla nuova disposizione di legge.

Sotto il **profilo soggettivo** la novità riguarda esclusivamente i proprietari **persone fisiche** che detengano le suddette tipologie di immobili (C/1) nella sfera privata: la cedolare secca è un regime opzionale non utilizzabile da parte delle società o comunque da parte di soggetti che concedono in locazione l'immobile nell'ambito di una attività d'impresa.

Relativamente alle **tipologie di immobili** interessate l'opzione per la cedolare secca "commerciale" non vale per tutte le locazioni ma esclusivamente per quelle aventi ad oggetto locali accatastati nella categoria C/1 con una superficie massima di 600 metri quadrati.

L'opzione per la cedolare secca "commerciale" è applicabile esclusivamente ai contratti di locazione commerciale ex L. 392/78 **stipulati nel corso del 2019**. Di conseguenza sono esclusi i contratti di locazione che sono stati stipulati prima del 1° gennaio 2019 e quelli che saranno conclusi a partire dal 1° gennaio 2020 in poi.

Esiste anche una clausola antielusiva secondo cui l'opzione per la nuova cedolare secca "commerciale" non è applicabile ai contratti di locazione che siano stipulati nel 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

## Fatture elettroniche e IBAN: attenzione alle frodi

Attenzione ad indicare l'IBAN sulle fatture elettroniche: alcune Banche hanno segnalato frodi conseguenti al fatto che ignoti riescono ad accedere alle fatture elettroniche emesse modificandone le coordinate bancarie. In questi casi le Banche stanno consigliando ai clienti, prima di autorizzare operazioni di pagamento, di verificare direttamente con il beneficiario la correttezza dell'IBAN.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e, con l'occasione, cordiali saluti.